



COMUNE DI OROTELLI

C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli - Provincia di Nuoro

P.I. 00154850911 ☎ 0784 79820 📠 0784 79261

Ufficio Tecnico

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e ss. mm. ii)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Disposizioni Varie
7	Rinvio
8	Entrata in vigore e forme di pubblicità

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 17 luglio 2020

Articolo 1**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

- 1) Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera, lavoro, servizio o fornitura di **importo superiore**, rispettivamente ad **€ 10.000,00 per lavori e servizi** e ad **€ 20.000,00 per forniture**; Tali somme fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, e devono essere previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
- 2) **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo incentivante** ed è ripartito tra il personale **dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento**.
- 3) **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo per l'innovazione** ed è **destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016** così come riportati al successivo articolo 2.
- 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.
- 5) Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1.	2.	3.	4.
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	% rel.
PIANIFICAZIONE	4%	Analisi delle esigenze	2%
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	2%
VERIFICA PROGETTI	10%	Attività di verifica progetto	4%
		Validazione del progetto	6%
FASE DI GARA	30%	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%
		Espletamento delle procedure di gara	20%
FASE ESECUTIVA	16%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3%
		Direzione Lavori	10%
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	3%
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40%	Responsabilità del Procedimento	40%
Totali	100%		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	4%	Analisi dei fabbisogni	2%
		Redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	2%
FASE DI GARA	30%	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%
		Espletamento delle procedure di gara	20%
FASE ESECUTIVA	32%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	4%
		Direzione Esecuzione del Contratto	24%
		Verifica di conformità	4%
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	34%	Responsabilità del Procedimento	34%
Totali	100%		100%

- 6) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 7) I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 8) Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 9) L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
- 10) Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 11) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per i quali costituiscono economie di spesa.

Articolo 2
FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1) Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 2) Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati

di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

- 3) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti di cui al presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
--

- 1) Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
- 2) I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- 3) Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 4) Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO
--

- 1) La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2) La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio competente che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
- 3) La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale.
- 4) Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 5) La liquidazione potrà avvenire nel modo seguente:
 - A) Per lavori ed opere:
 - La quota relativa alla pianificazione, verifica progetti e fase di dara, e 50% della quota del RUP a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - La quota relativa alla fase esecutiva e l'ulteriore 50% della quota del RUP a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo;
 - B) Per servizi e forniture
 - La quota relativa alla pianificazione, verifica progetti e fase di dara, e 50% della quota del RUP a seguito dell'aggiudicazione dei servizi e forniture;
 - La quota relativa alla fase esecutiva e l'ulteriore 50% della quota del RUP a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo per gli appalti la cui estensione contempli un lasso temporale inferiore all'anno solare, oppure una volta all'anno in maniera proporzionale all'avanzamento dei servizi e/o forniture per gli appalti la cui estensione contempli un lasso temporale superiore all'anno solare;

Articolo 5
DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
- 2) La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3) Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4) La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k)$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

- 5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6
DISPOSIZIONI VARIE

- 1) In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
- 2) L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

Articolo 7
RINVIO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1) Il presente regolamento consta di n. 8 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 17.09.2019 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività svolte dopo il 19.04.2016 data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- 3) Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 22.09.2015.